

REGOLAMENTO PER LA PRATICA FORENSE E PER L'ESERCIZIO DEL PATROCINIO

La pratica forense costituisce un momento essenziale del percorso formativo dell'avvocato e svolge la funzione essenziale di consentire al laureato in giurisprudenza di apprendere come il diritto vivente venga elaborato negli studi professionali e nelle aule di giustizia.- La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza.

ARTICOLO 1

COMUNICAZIONE DEL PRATICANTE

1) Il praticante, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti, unitamente ai documenti richiesti dall'art. 1 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, deve depositare una dichiarazione indicante i giorni e gli orari settimanali di normale frequenza e reperibilità presso lo studio nel quale esercita la pratica, nonché l'indirizzo di posta elettronica in mancanza del quale le delibere del Consiglio dell'Ordine si ritengono conosciute con la pubblicazione sul sito internet.

2) Nella domanda di iscrizione al registro il praticante deve specificare, con riferimento alla data di presentazione della stessa, se svolge attività lavorative presso privati o enti pubblici, se svolge la pratica per l'iscrizione ad altri ordini professionali, se segue corsi di preparazione o di specializzazione post-universitari, se effettua il servizio militare o civile o se svolge qualsiasi attività lavorativa anche autonoma a carattere continuativo, ovvero riveste incarichi comunque retribuiti, al di fuori della pratica forense.

3) Il praticante, al momento della iscrizione, è tenuto a fornire ogni altra notizia utile al fine della valutazione della compatibilità dei propri impegni con l'effettivo svolgimento della pratica forense, provvedendo altresì a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni. Le dichiarazioni mendaci e quelle tardive (intendendosi per tardivo un periodo superiore a trenta giorni), nel caso di variazioni di quanto precedentemente dichiarato, costituiscono illecito disciplinare.

3bis) La pratica può essere svolta in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento.

ARTICOLO 2

REQUISITI DELL'AVVOCATO

1) L'avvocato, per poter accogliere un praticante presso il proprio studio, deve essere iscritto all'albo con un'anzianità di almeno cinque anni ed è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità.

2) Per ogni avvocato è consentito avere un massimo di tre praticanti, salva motivata deroga concessa da parte del Consiglio dell'Ordine su circostanziata istanza del medesimo avvocato in relazione ai criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa secondo i criteri stabiliti dal Regolamento del CNF previsto dal Dpr 137/12, art. 6, co. 3.

ARTICOLO 3

DICHIARAZIONE DELL'AVVOCATO

1) A corredo della domanda il praticante dovrà esibire una dichiarazione dell'avvocato presso cui svolgerà la pratica in cui lo stesso, sotto la propria personale responsabilità dovrà:

- a) - indicare il numero e il nome di altri eventuali praticanti;*
- b) - indicare la sistemazione all'interno dello studio;*
- c) - garantire l'uso delle attrezzature dello studio e l'esame delle pratiche;*
- d) - escludere lo svolgimento da parte del praticante di mansioni di mera segreteria.-*

ARTICOLO 4
SVOLGIMENTO E VERIFICA DELLA PRATICA

La pratica deve essere svolta secondo le modalità previste nel presente regolamento, con la frequenza obbligatoria dello studio dell'avvocato e della scuola di formazione organizzata dalla Fondazione Forum Aterni, nonché con la presenza alle udienze.-

Il primo semestre di pratica potrà essere svolto in concomitanza del corso di studi per il conseguimento della laurea in giurisprudenza, in presenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.9, comma 6 del D.L. 24.01.2012 n.1, convertito in Legge 24.03.2012 n.27.-

1) Il Praticante avvocato, ottenuta l'iscrizione nel Registro Speciale, dovrà annotare sull'apposito libretto previsto dall'art. 6 D.P.R. 101/90 la data delle singole udienze alle quali ha assistito, con l'indicazione delle parti, dell'Ufficio Giudiziario e del numero di ruolo dei procedimenti, avendo cura di evidenziare la parte patrocinata dall'Avvocato presso il quale fa pratica.

2) La presenza del praticante alle udienze civili dovrà risultare dal provvedimento del giudice che chiude il verbale.

3) L'assistenza alle udienze penali e dinanzi agli organi di giustizia amministrativa e tributaria dovrà risultare dalla copia del verbale, o dall'attestazione del cancelliere o segretario d'udienza, sono escluse le udienze di mero rinvio

4) Allo scopo di agevolare i praticanti che svolgano la pratica forense presso un Avvocato che non tratti la materia penale, è consentito agli stessi di fare attestare la propria presenza all'udienza penale dall'Avvocato che abbia patrocinato il processo al quale hanno assistito, tramite la sottoscrizione del libretto, fermo restando quanto previsto dal precedente comma.- La presenza alle udienze penali con avvocati diversi dal dominus non può in nessun caso essere superiore ad un quarto del totale delle udienze del semestre.-

5) Ai fini della compiuta pratica il praticante dovrà partecipare ad almeno 20 udienze per ogni semestre, distribuite in altrettanti giorni o, nello stesso giorno, davanti ad Uffici Giudiziari diversi, con esclusione delle udienze di mero rinvio e di quelle nelle quali non viene svolta alcuna attività difensiva. Le venti udienze dovranno essere distribuite nell'arco dell'intero semestre, con un minimo di due udienze per ogni mese, salvo il periodo di sospensione dei termini processuali. Il semestre decorre dal giorno dell'iscrizione al registro dei praticanti.- Le praticanti avvocato, nel periodo di gravidanza e nei sei mesi successivi, sono tenute a partecipare ad almeno venti udienze per ogni semestre, senza vincolo né di distribuzione delle udienze stesse in altrettanti giorni o, nello stesso giorno, davanti ad Uffici Giudiziari diversi, né del minimo di due udienze per ogni mese. La deroga è consentita per non più di sei mesi complessivi.

5bis) La praticante avvocato può essere esonerata, previa richiesta, dall'obbligo di frequenza delle lezioni della scuola forense nel periodo compreso tra due mesi anteriori alla data presumibile del parto sino al compimento di tre mesi di età del figlio. L'esonero dall'obbligo di frequenza delle lezioni può essere anticipato rispetto alla data presumibile del parto nel caso, attestato da idonea documentazione medica, di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza.

6) Il praticante dovrà, inoltre, frequentare lo Studio dell'Avvocato presso il quale svolge la pratica per almeno tre giorni la settimana (art. 1 comma 2° D.P.R. 101/90), che possono essere distribuiti in sei mezze giornate, con esclusione delle giornate di sabato e domenica di ogni settimana.

7) Le udienze alle quali il praticante ha assistito devono essere annotate in ordine cronologico di trattazione (e non divise per materia o per Ufficio Giudiziario) in quanto il libretto ha la funzione di attestare la continuità, assiduità e diligenza della pratica.

8) Durante i primi due semestri di pratica e nell'arco del semestre successivo il praticante dovrà indicare nel libretto gli atti processuali e le questioni stragiudiziali o di maggiore interesse alla cui redazione e trattazione abbia collaborato o assistito.

9) Il libretto dovrà essere esibito al Consiglio dell'Ordine entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del semestre con l'annotazione del professionista presso il cui studio è stata effettuata la pratica attestante la veridicità delle indicazioni in esso contenute unitamente all'attestazione di

frequenza dello studio. Il praticante dovrà depositare inoltre, insieme al libretto della pratica, anche l'attestato di frequenza della scuola forense, dal quale risulti la partecipazione al 75% delle ore di lezioni ed esercitazioni scritte che si sono tenute nell'arco del semestre, e la scheda di valutazione che dovrà essere prodotta a cura del praticante.- La frequenza della scuola forense è obbligatoria anche in caso di trasferimento da altro Ordine.-

Il mancato rispetto del termine di trenta giorni dalla scadenza del semestre per l'esibizione del libretto comporterà il mancato riconoscimento del periodo di pratica, salvo comprovate situazioni di assoluta impossibilità a rispettare il termine.

Il periodo della pratica si computa dalla data della deliberazione con cui il Consiglio ha ordinato l'iscrizione nel registro speciale (art. 4 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37) e si svolge senza soluzione di continuità, salvo il caso di interruzione per un periodo non superiore a tre mesi.- L'interruzione della pratica deve essere tempestivamente comunicata al Consiglio dell'Ordine e, comunque, non oltre quindici giorni. L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto.

Il praticante, quando ricorre un giustificato motivo, può chiedere al Consiglio l'autorizzazione all'interruzione della pratica per un periodo superiore a tre mesi e per la durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.

10) Il praticante sosterrà un colloquio con un consigliere dell'Ordine per la verifica della diligenza e del profitto con cui è stata svolta la pratica nel semestre precedente.

11) Il colloquio verterà sulle attività che il praticante dichiara di avere svolto e sugli atti predisposti, come risultano dal libretto, nonché sugli istituti giuridici connessi a tali atti ed all'attività svolta. In occasione del colloquio sarà verificata anche la scheda individuale semestrale del praticante rilasciata dal direttore della scuola di formazione o suo delegato, recante l'indicazione della frequenza e della valutazione di ciascuna prova pratica espressa con i giudizi.- Non potrà essere ammesso al colloquio di verifica della pratica chi non avrà frequentato almeno il 75% delle lezioni e chi non avrà consegnato almeno il 75% delle prove scritte del semestre di frequenza della scuola.- Qualora il numero delle esercitazioni programmate ed eseguite nel semestre di frequenza della scuola non sia divisibile in ragione della predetta percentuale, il praticante sarà ammesso al colloquio previo arrotondamento in suo favore della percentuale corrispondente al numero delle esercitazioni svolte.- Nel caso di valutazione insufficiente di oltre il 50% delle prove scritte consegnate e valutate il praticante dovrà sostenere il colloquio di verifica della pratica con tre consiglieri dell'ordine.

12) Nel caso in cui la verifica non abbia esito positivo dopo il primo semestre, il praticante potrà essere invitato a ripetere il colloquio alla presenza di due consiglieri dell'ordine, con segnalazione all'avvocato presso il quale svolge la pratica.

13) Nel caso in cui la verifica non abbia esito positivo dopo il secondo semestre, il praticante potrà essere invitato a ripetere il colloquio alla presenza dell'avvocato con il quale svolge la pratica.

14) Nel caso in cui la verifica non abbia esito positivo dopo il terzo semestre, il consiglio dell'ordine effettuerà una verifica collegiale della pratica all'esito della quale potrà non rilasciare il visto sul libretto di pratica obbligando il praticante a ripetere il semestre e, pertanto, non potrà conseguire l'attestazione di compiuta pratica.

15) Al termine dei primi due semestri di pratica i praticanti devono depositare il libretto presso il Consiglio dell'Ordine ed illustrare con apposita relazione le attività indicate nello stesso ed i problemi, anche di natura deontologica, trattati nel corso di tale periodo (v. testi legge).

16) Tale adempimento fa carico anche a chi non richieda il patrocinio.

17) Il periodo di pratica svolto presso un professionista diverso da quello indicato al Consiglio dell'Ordine non è valido, salvo preventiva comunicazione scritta al Consiglio medesimo da parte dell'interessato.

18) La frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18 del R.D.L. 27 novembre 1933, n.

1578, convertito con modifiche dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e disciplinati a norma dell'art. 2 del D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101.

Ai fini del compimento della pratica, il Consiglio dell'ordine può altresì valutare, in relazione alla previsione di cui all'art. 4, comma 3, del DPR 191/90, la partecipazione ad altri corsi, organizzati e tenuti anche all'estero, previa valutazione della specifica capacità formativa, della struttura, del programma, dell'indirizzo teorico e pratico e della qualità dei soggetti organizzatori dei corsi medesimi.

19) Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del D. L. 17 novembre 1997 n. 398 e successive modificazioni, è valutato, ai fini del compimento del periodo di pratica, per il periodo di un anno, secondo i criteri di cui alla delibera 28 settembre 2002 del Consiglio Nazionale Forense.

20)

a) – La pratica può essere svolta parzialmente all'estero in misura non superiore a sei mesi, escluso l'ultimo semestre, presso Enti o frequentando lo studio di un avvocato straniero in possesso di titolo equivalente ed abilitato all'esercizio della professione, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine;

b) - a tal fine il praticante dovrà presentare una motivata richiesta di autorizzazione a cui dovrà essere allegata anche la dichiarazione dell'avvocato presso il cui studio sarà accolto, con dettagliata indicazione delle modalità di svolgimento della pratica;

c) - il Consiglio dell'Ordine, esaminata la domanda e se del caso sentito il richiedente, autorizza la pratica indicando le modalità concrete in cui la stessa dovrà essere svolta;

d) - al termine del periodo autorizzato il praticante dovrà presentare una dettagliata relazione dell'attività svolta nello studio legale controfirmata dal professionista presso il quale la pratica è svolta; :

e) - qualora le condizioni di esercizio della pratica siano ritenute non soddisfacenti, il Consiglio può non autorizzare la pratica all'estero o, qualora non vengano rispettate le modalità indicate, non convalidare il periodo precedentemente autorizzato.

ARTICOLO 5

DIRITTI ED OBBLIGHI DEL PRATICANTE NEI CONFRONTI DELL'AVVOCATO

1) Nell'attività dello studio il praticante deve impegnarsi con profitto, cercando di rendersi utile all'avvocato presso cui svolge la propria pratica.

2) Il praticante ha diritto di essere rimborsato delle spese sostenute nello svolgere attività a favore dello studio. Inoltre, dopo il primo semestre di pratica svolto presso lo studio legale, al praticante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato. (ART.9, COMMA 4 D.L. 1/2012).

3) Ove il praticante abbia sostenuto spese d'automobile, il rimborso può essere calcolato in base alle tabelle chilometriche.

4) Al praticante non può essere fatto divieto di seguire pratiche proprie nell'ambito dell'attività dello studio legale.

5) L'avvocato deve, anzi, compatibilmente con il proprio lavoro, consigliare il praticante che ne richieda il parere.

6) Il praticante deve tuttavia curare che la propria attività non interferisca con l'attività svolta a favore dell'avvocato presso cui svolge la pratica.

7) Le pratiche a lui affidate devono essere seguite in ogni caso con scrupolo e diligenza.

8) Per un proficuo svolgimento della propria pratica il praticante ha diritto ad avere dei momenti liberi per lo studio e l'approfondimento personale di problematiche giuridiche.

9) Il praticante ha diritto di assentarsi dallo studio per partecipare a convegni ed incontri in cui vengano approfondite questioni giuridiche.

10) Nell'ultimo semestre, prima dell'esame di Stato, il praticante ha diritto di diradare la propria presenza in studio in previsione dell'esame.

ARTICOLO 6
PRATICANTI ABILITATI

1) *Al termine del secondo semestre è possibile chiedere l'abilitazione al patrocinio dinanzi gli uffici giudiziari del distretto, **che può essere esercitato sino alla data di scadenza del certificato di compiuta pratica.***

L'abilitazione al patrocinio decorre dalla data della delibera di ammissione.

2) *I praticanti abilitati, che intendano continuare la pratica all'interno dello studio di un avvocato dovranno ugualmente certificare la compiuta pratica per il **terzo semestre** attraverso le annotazioni sul libretto (art. 6 D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101), non essendo, invece, tenuti al rispetto delle altre condizioni di cui all'art. 8 D.P.R. cit.*

3) *Il praticante abilitato che svolga la pratica presso un avvocato dovrà indicare sul libretto anche i procedimenti nei quali abbia eventualmente esercitato il patrocinio.*

4) *Il libretto va restituito al compimento dei diciotto mesi di pratica.*

5) *Trascorso detto periodo non vi sarà più alcun obbligo di tenuta del libretto.*

6) *I praticanti abilitati che svolgano la pratica fuori di uno studio di avvocato dovranno ottemperare alle prestazioni di cui all'art. 8 D.P.R. 101/90.*

7) ***Il Consiglio dell'Ordine presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia il Consiglio dell'Ordine provvede alla relativa cancellazione dal registro dei praticanti, previa audizione dell'iscritto.***

8) *Il praticante non avrà alcun obbligo di rimanere iscritto al registro speciale dopo l'ottenimento del certificato di compiuta pratica.-*

ARTICOLO 7
POTERI DEL CONSIGLIO

1) *Il Consiglio dell'Ordine può:*

a) *chiedere l'esibizione del libretto al praticante in qualsiasi momento e, comunque, al termine di ogni semestre;*

b) *accertare la veridicità delle annotazioni contenute sul libretto nei modi che riterrà più opportuni ed espletare i necessari accertamenti sulle dichiarazioni del praticante ed invitarlo ad un colloquio per eventuali ulteriori chiarimenti sul tirocinio espletato, come previsto dall'art. 4 del presente regolamento;*

c) *promuovere gli opportuni procedimenti disciplinari nel caso di violazione delle norme del presente regolamento;*

d) ***autorizzare il praticante, il quale ne abbia formulato istanza per giustificato motivo, a trasferire la propria iscrizione presso l'Ordine ove intende proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'Ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.***

ARTICOLO 8
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Le norme modificate con delibera del 07 giugno 2012 si applicano ai tirocini già iniziati alla data del 24 gennaio 2012.

Le norme modificate con delibera del 04 ottobre 2012 si applicano ai tirocini iniziati a far data dal 15 agosto 2012.

*ARTICOLO 9
ENTRATA IN VIGORE*

*Le modifiche apportate con le delibere del 20 novembre 2008, del 17 dicembre 2008, del 07.06.2012, del 19.07.2012 e del **04.10.2012**, entreranno in vigore con l'affissione in bacheca presso i locali del Consiglio dell'Ordine e saranno divulgate a mezzo posta elettronica e con la pubblicazione sul sito Internet dell'Ordine (www.ordineavvocatipescara.it).*

*Modificato con delibere 19.5.05 - 6.9.05 - 13.10.05 - 04.08.06 - 01.02.07- 08.02.2007- 20.11.2008 - 17.12.2008 - 23.12 2009 - 15.07.2010 – 27.10.2011- 03.11.2011 – 07.06.2012 – 19.07.2012 - **04.10.2012**.*